



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6366 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Simone Capece, rappresentato e difeso dagli avvocati Teresa Gambuti, Enrica Troisi ed Eduardo Riccio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi N. 5;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

con il ricorso introduttivo:

del provvedimento ministeriale del 27.04.2017 di non idoneità al servizio di Polizia per carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. n. 198/2003 per “deficit visus naturale in OO (OD 3/10, OS 2/10) con correzione complessiva a 10/10 maggiore

di 1 D – ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera “c”, adottato nei confronti del ricorrente dal Ministero dell’Interno, Dipartimento di Commissione della Pubblica Sicurezza, Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici;

b) dei verbali del 26.04.2017 sottoscritti dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici relativi all’espletamento degli accertamenti medici visivi nei confronti del ricorrente ed, in particolare, nella parte in cui non vengono esplicate le modalità di svolgimento e le strumentazioni utilizzate per la visita medica visiva;

c) ove lesivo e per quanto di ragione, del Bando di concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’articolo 2199, comma 4, lettera a), del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine

di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, indetto dal Ministero dell’Interno in data 29.01.2016, nella parte in cui, all’art. 2, prevede, per quanto attiene ai requisiti psico –fisici richiesti, “visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vedo meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione” e nella parte in cui, non prevede, in alcun punto, le modalità di svolgimento e la strumentazione utilizzata per l’accertamento medico visivo;

d) ove lesivo e per quanto di ragione, del Decreto Ministeriale n. 198 del 30.06.2003 laddove, all’art. 3, lettera c, prevede, quale requisito di idoneità fisica per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, “senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Per l’ammissione al concorso per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell’occhio che vede di meno, ed un

visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione” e nulla prevede in ordine alle modalità di espletamento ed alla strumentazione necessaria per l’espletamento della visita oculistica;

e) ove lesivo e per quanto di ragione, del Decreto ministeriale n. 557/ST/283.602/565 del 1.03.2016 del Capo della Polizia –Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con il quale è stata adottata la Direttiva tecnica per l’attuazione del Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2015 in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e di Vigili del Fuoco, nella parte in cui nulla prevede in ordine alle modalità di espletamento ed alla strumentazione necessaria per l’espletamento della visita oculistica;

f) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi; nonché, per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammesso allo svolgimento delle successive prove concorsuali del concorso in oggetto o, in subordine,

alla ripetizione degli accertamenti fisici oculistici;

e con motivi aggiunti:

del decreto n. 333-B/12 E.8.16/8858 del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 22 giugno 2017 con il quale veniva approvata la graduatoria finale di merito e venivano dichiarati i vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 614 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che in esecuzione dell'ordinanza n. 4737/2017 del 14 settembre 2017, con cui la Sezione ha disposto una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla consistenza e sussistenza della condizione ritenuta ostativa al servizio di polizia, il Policlinico Militare di Roma ha depositato agli atti del giudizio le risultanze della visita medica cui il ricorrente è stato sottoposto in data 9 ottobre 2017, recante la seguente diagnosi "esame obiettivo oculistico: visus naturale 12/10 complessivo; visus corretto 10/10 con correzione complessiva 1 diottria" e il giudizio di SI IDONEO al servizio di polizia di Stato;

CONSIDERATO, pertanto, che il ricorso presenta consistenti elementi di fumus boni juris per cui, sussistendo i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare, si rende al contempo necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, avendo il ricorrente notificato i motivi aggiunti nei confronti di due soli candidati inseriti nella finale graduatoria di merito;

RITENUTO, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti e gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni venti decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente

provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni dieci dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione in merito alle spese, anche della verifica, alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, ACCOGLIE l'istanza cautelare citata in premessa, disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 23 gennaio 2018.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Fabio Mattei, Consigliere

L'ESTENSORE
Donatella Scala

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.